CAMERA DEI DEPUTATI N. 2451

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1951 *(Stampati nn. **1866, 1867, 1868 e 1996**)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

—

Ordinamento del Ministero del bilancio

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1951

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni del Ministero del tesoro riguardanti il bilancio dello Stato e le relative variazioni, il controllo sull'assunzione di impegni di spesa, la vigilanza sulla gestione del bilancio e l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, nonché tutte quelle altre attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, si esplicano a mezzo dei servizi della Ragioneria generale dello Stato e degli organi dipendenti dalla medesima.

La Ragioneria generale dello Stato passa con tutto il personale ad essa assegnato alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio.

ART. 2.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, all'esecuzione dei finanziamenti, alla riscossione delle

entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

I provvedimenti relativi all'esecuzione dei finanziamenti di cui al precedente comma saranno adottati dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro del bilancio.

ART. 3.

La Direzione generale del tesoro e gli uffici che da questa dipendono e le cui attribuzioni sono demandate al Ministro del bilancio, ai sensi dell'articolo 2, passano con il relativo personale alla diretta dipendenza del Ministero del bilancio.

Si applicano al personale trasferito al Ministero del bilancio le norme della legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente diritti e compensi.

ART. 4.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro del bilancio presiede il Comitato interministeriale dei prezzi.

La nomina dei tre esperti nel predetto Comitato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, spetta al Ministro del bilancio.

Della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

La Giunta di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, è presieduta dal Ministro per il bilancio.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, e il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

La facoltà di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, è conferita al Ministro del bilancio.

ART. 5.

A modifica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è presieduto dal Ministro per il bilancio ; di detto Comitato fa parte anche il Ministro per le finanze.

ART. 6.

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o decreti speciali ; è però soppressa una delle due direzioni generali previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, mentre l'altra sarà riordinata con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle nuove attribuzioni del Ministero del bilancio.

ART. 7.

Anche in deroga alle norme che regolano la composizione dei Collegi sindacali e di revisione dei conti delle Amministrazioni, degli Enti, degli Istituti e delle Società sottoposti alla vigilanza dello Stato e nei cui organi il Ministero del tesoro abbia propria rappresentanza, almeno uno dei componenti di tali rappresentanze, nei Collegi suddetti, è nominato dal Ministro del bilancio.

ART. 8.

Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro del bilancio o del Ministro del tesoro, ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'inquadramento del personale, per il passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero dell'industria e commercio a quello del bilancio ed alle conseguenti variazioni degli organici delle due amministrazioni, nonché a quanto altro possa occorrere per l'attuazione della presente legge, secondo i principî ed i criteri direttivi in essa indicati.

ART. 9.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri interessati, le necessarie variazioni di bilancio, mediante riduzioni compensative degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio e di altri Ministeri eventualmente interessati.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.